

COMUNE DI CALASCIBETTA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E DELL'UFFICIO TUTELA DEL CITTADINO ED INFORMAZIONE

Approvato con delibera di C.C. n.13 del 26/02/1996 e modificato con delibera di C.C.

n.29/2005

REGOLAMENTO
Istituzione del Difensore Civico e dell' Ufficio
Tutela del cittadino ed informazione.

ART.1
Contenuto del Regolamento.

Il presente Regolamento, a garanzia dell' imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione Comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a partecipazione Comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, disciplina l'ufficio del Difensore Civico, istituito ai sensi dell' art. 61 del vigente Statuto Comunale.

ART.2
Ufficio tutela del cittadino ed informazione.

A supporto del Difensore Civico, conformemente a quanto previsto nel medesimo citato art. 61 dello Statuto Comunale, viene istituito l' Ufficio tutela del cittadino che ha il compito di ricevere la richiesta da parte dei cittadini singoli o associati, di intervento del Difensore Civico.

Il medesimo ufficio è finalizzato, inoltre,

- a) a dare attuazione al principio della trasparenza dell' attività Amministrativa, al diritto allo accesso alla documentazione ed a una corretta informazione;
- b) rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell' utenza per i servizi erogati;
- c) informare l' utenza sugli atti amministrativi, sui responsabili, sui tempi e sulle modalità di erogazione dei servizi.

ART.3
Procedure

L' Ufficio, tutela del cittadino ed informazione, ricevuta la richiesta di intervento del Difensore Civico, deve prima di esprimere parere di ammissibilità della domanda, esperire altri istituti collaborativi ed altri strumenti, ove possibile, per la soluzione della questione posta.

ART.4
Nomina e durata in carica.

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, *[scelto da una terna di candidati, selezionati dall'apposita commissione consiliare]*¹ a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di Consigliere Comunale che, per preparazione, esperienza, competenza *giuridico amministrativa*², diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.

Le proposte di candidatura possono essere presentate entro trenta giorni dall' avviso pubblico *anche da parte di associazioni, ordini professionali o enti pubblici o privati, in tal caso la proposta deve*

¹ Parte eliminata con delibera di C.C. n.29/2005

² Parte aggiunta con delibera di C.C. n.29/2005

contenere specificatamente i motivi che giustificano la scelta, con particolare riferimento alla capacità professionale³.

La proposta di candidatura, sia che provenga dal cittadino singolarmente o dai predetti organismi, deve, a pena di inammissibilità⁴, deve:

- 1) essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell' avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge del proponente;
 - 2) contenere l' indicazione dei dati anagrafici completi e residenza del candidato;
 - 3) indicare il possesso del Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea e del curriculum professionale ed occupazione abituale e con elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte , anche, nel campo sociale sia in precedenza che attualmente;
- il proposto alla carica di Difensore Civico, altresì, dovrà
- 4) essere residente da almeno due anni nel Comune ed avere compiuto il quarantesimo anno di età.

[La commissione consiliare, esaminate le proposte, ne effettua una selezione e la trasmette entro venti giorni per la conseguente nomina al consiglio comunale, il quale provvede direttamente alla selezione nell'ipotesi di decorso infruttuoso del predetto termine]⁵

La votazione del candidato, *[il cui nominativo è inserito nella terna selezionata come sopra]⁶* si svolge a scrutinio segreto e ai fini della nomina necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il Difensore Civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Difensore Civico, che dura in carica tre anni, è rieleggibile in continuità di mandato una sola volta ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al Sindaco con la seguente formula: “ Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi”.

ART.5

Incompatibilità e decadenza.

Non può ricoprire l'ufficio di Difensore Civico:

- 1) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- 2) chi riveste la carica di parlamentare nazionale o regionale, Sindaco o Assessore, di Consigliere Provinciale o Comunale, di Amministratore delle Unità Sanitarie Locali, di componente di ordini regionali di controllo, di amministratori di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l' Amministrazione Comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- 3) i Ministri del culto;
- 4) i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a partecipazione del Comune, nonché il Segretario del Comune;
- 5) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l' Amministrazione Comunale;

³ Parte aggiunta con delibera C.C. n.29/2005

⁴ Parte aggiunta con delibera C.C. n.29/2005

⁵ Parte eliminata con delibera C.C. n.29/2005

⁶ Parte eliminata con delibera C.C. n.29/2005

6) gli ascendenti o discendenti in linea diretta ovvero il coniuge di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti 2), 4);

7) chi è stato raggiunto da informazioni di garanzia per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, di estorsioni o proposti per misure di prevenzione ai sensi della Legge n. 1423/56.

Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere Comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportate.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Inoltre il Difensore Civico può essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze dal Consiglio con deliberazione motivata.

ART.6

Indennità di funzioni.

Al Difensore Civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio viene corrisposta un' indennità pari all' indennità mensile di un assessore.⁷

Spetta altresì l' indennità di missione e quant'altro nella stessa misura stabilita dalla normativa vigente per gli Assessori Comunali.

ART.7⁸

Funzioni

Art.64 dello Statuto Comunale : *“Il Difensore Civico svolge le sue funzioni di garante dell' imparzialità e del buon andamento dell' Amministrazione Comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa.*

L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dalla Amministrazione Comunale, con attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell' ufficio stesso.

Nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale dell'ufficio tutela e informazione di cui al precedente art.59, ed ha le seguenti prerogative:

- 1) risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all' oggetto richiesto;*
- 2) ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui prevale per legge il segreto d' ufficio;*
- 3) può partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con Amministratori e responsabili degli uffici e servizi;*
- 4) può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell' ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al Sindaco o all' Assessore competente per materia;*
- 5) segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;*
- 6) può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al Sindaco, al Consiglio Comunale e alla Giunta Municipale, sull' andamento dell' azione amministrativa;*
- 7) può invitare l' Amministrazione e riesaminare atti e provvedimenti qualora ne riavvisi irregolarità o vizi procedurali.*

Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.”

[Non può intervenire:

- a) su atti dell' Amministrazione di contenuto meramente politico;*

⁷ Comma modificato con delibera di C.C. n.29/2005 prevedendo la sostituzione del precedente comma con l'art.65 dello Statuto Comunale.

⁸ L'art.7 viene sostituito dall'art.64 dello Statuto Comunale.

- b) *su atti o provvedimenti avverso i quali sono stati già prodotti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile e tributaria;*
- c) *il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento su fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria.]*⁹

ART.8

Rapporti con il Consiglio Comunale

Entro il mese di marzo, il Difensore Civico deve presentare al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all' albo pretorio.

Nei casi di particolare importanza o di urgenza il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, informare il Consiglio Comunale ed il Sindaco, presentando una relazione sull'argomento.

ART.9

Organizzazione dell'ufficio tutela ed informazione.

L'ufficio è inserito nell'ambito dell'area amministrativa del Comune ed è costituito da almeno due unità di personale di cui una con qualifica funzionale non inferiore alla VI^A.

ART.10

Attività dell'ufficio tutela ed informazione.

Si rivolgono all'ufficio (personalmente, per iscritto, via fax o telefonicamente) le persone fisiche e giuridiche interessate a richiedere informazioni sulle attività, le strutture e i servizi del Comune.

L'ufficio fornisce all'utenza risposte immediate (ove possibile) o risposte differite a mezzo lettera, telefono o fax.

L' ufficio, altresì, informa l'utenza sugli atti amministrativi , sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti, e sulle modalità di erogazione dei servizi;

predispone ricerche ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni e proposte per il miglioramento dei rapporti con l'utenza;

promuove e realizza iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, strutture pubbliche e servizi erogati e l'informazione su diritti dell'utenza nei rapporti con le amministrazioni.

ART.11

Entrata in vigore

[[Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del CORECO, in conformità alla vigente normativa in materia.]

⁹ Comma eliminato con delibera di C.C. n.29/2005